



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00389 del -9 DIC. 2016

Proposta n. 17777 del 22/11/2016

Oggetto:

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale definitivo del Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile della Croce Rossa Italiana di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (P. IVA 12658311001), sito in via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma – ASL RM3.

Estensore

MARTINI GIAMBATTISTA

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Responsabile del Procedimento

MARTINI GIAMBATTISTA

Il Dirigente d'Area

A. IACHINO

**Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario**

G. BISSONI

OGGETTO: Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale definitivo del Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile della Croce Rossa Italiana di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (P. IVA 12658311001), sito in via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma – ASL RM3.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 796, lett. s) e t), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto *"Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *"Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 con il quale sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi dal 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;

CONSIDERATO che la Croce Rossa Italiana:

- nasce come Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero della Sanità e del Ministero della Difesa per quanto di competenza;
- è un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per finalità, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre, in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi;
- nonostante sia nata il 15 giugno del 1864 solo con la legge n. 768 del 30 maggio 1882 viene eretta a Corpo Morale dotata di specifico statuto;



- ottiene il formale riconoscimento con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (convertito dalla legge n. 3133/1928) con il quale viene assoggettata alla sorveglianza dei Ministri della Guerra e della Marina, in deroga alla normativa sulle opere pie, mirando così a distinguerla dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose;
- ottiene il riconoscimento all'uso esclusivo dei segni distintivi previsti dalla Convenzione di Ginevra e l'uso, in tempo di guerra, come facente parte dell'esercito, delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato;
- è stata riorganizzata con Regio Decreto del 10 agosto 1928 n. 2034;
- è stata dotata con Regio Decreto del 21 gennaio 1929, n. 111, modificato dal D.R. 1° aprile 1930, n. 4961, di uno Statuto organico;
- oltre ai compiti tipici del tempo di guerra, è chiamata a promuovere l'opera di profilassi delle malattie infettive, di assistenza sanitaria e di educazione e prevenzione igienica alla quale si aggiunge il compito di recare soccorso in caso di calamità pubbliche, di eventi sismici o di altra natura, sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno;
- è articolata sul territorio nazionale in un comitato centrale, in comitati provinciali e comitati locali;
- è nuovamente riorganizzata con Decreto Legislativo del 1947 con l'attribuzione delle funzioni di organizzazione e funzionamento degli ospedali da campo, di infermerie, treni e di tutte le strutture simili attive in caso di emergenza, del pronto soccorso e del trasporto dei feriti e dei malati, del servizio trasfusionale, della preparazione del personale ausiliario di assistenza sanitaria, della diffusione delle norme di igiene e pronto soccorso in ogni ambito sociale ed in particolare nelle scuole;
- è classificata con la Legge del 20 marzo 1975 n. 70 come "Ente di assistenza generica" e assoggettata alla disciplina degli enti parastatali. Tale definizione subisce una prima modifica con la Legge 22 luglio 1975, n. 382, riguardante l'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione, e una seconda con il DPR 24 luglio 1977, n. 616 che la qualifica "ente morale";

CONSIDERATO che:

- con il predetto DPR 24 luglio 1977, n. 616 è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle attività sanitarie e assistenziali della C.R.I., con esclusione delle attività svolte in adempimento al dettato delle convenzioni internazionali e delle risoluzioni degli organismi della Croce Rossa Internazionale;
- con l'art. 70 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 è stato disposto il trasferimento ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito;
- con il DPR 31 luglio 1980 n. 613 sono stati stabiliti nuovi criteri ai quali avrebbe dovuto ispirarsi lo statuto dell'Associazione, qualificandola, nello stesso tempo, ente di diritto pubblico;
- il D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, evidenzia come la Croce Rossa sia stata costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano e sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali in materia recepite nell'ordinamento italiano;
- per gli effetti della previgente normativa la CRI risulta aver acquisito una triplice natura: ente pubblico funzionale (L. 70/1975), associazione di volontariato (L. 266/1991) e organizzazione umanitaria di diritto internazionale (Convenzioni di Ginevra);
- lo statuto della C.R.I. del 2005 definisce, tra l'altro, i seguenti principali compiti: assistenza sanitaria nazionale/internazionale (nei conflitti, in tempo di pace, in occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza), diffusione della coscienza trasfusionale e collaborazione con le società di Croce rossa degli altri Paesi. La Croce rossa italiana può svolgere i suoi compiti, mediante la stipula di convenzioni;
- la C.R.I. è inoltre organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo i soci attivi appartenenti ai volontari del soccorso, al comitato nazionale femminile, ai pionieri e ai donatori di sangue, disciplinati da appositi regolamenti. Nella componente volontaristica possono essere ricompresi i seguenti corpi ausiliari: il Corpo Militare e il Corpo delle Infermiere Volontarie;
- la C.R.I. è articolata su quattro livelli: comitato centrale, comitati regionali, comitati provinciali e comitati locali;
- il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss. mm. ii. di riorganizzazione della C.R.I. ha definito il nuovo assetto organizzativo che prevede la trasformazione della C.R.I. Ente Pubblico in una Associazione Iscritta al Registro Nazionale di interesse Pubblico;



- l'articolo 1 bis del D.Lgs 178/2012, come modificato con D.L. 101/2013, convertito con modificazioni con Legge 125/2013 ha previsto, tra l'altro, che i Comitati Locali e Provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, debbano assumere alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal citato decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- il Decreto Ministeriale del 16 aprile 2014, ha disciplinato la riorganizzazione della C.R.I. identificando, tra l'altro, le modalità organizzative e funzionali dei Comitati Provinciali e Locali, anche con riferimento ai rapporti tra questi e l'Ente Croce Rossa Italiana: l'Ente Pubblico non economico costituito a sua volta dal Comitato Centrale, dai Comitati Regionali e dai Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico ("Ente CRI");

RILEVATO che:

- il Centro Educazione Motoria della CRI di Roma è stato accreditato provvisoriamente dalla Regione Lazio con Delibera n. 2591 del 19 dicembre 2000 per l'erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali;

- la Croce Rossa Italiana di Roma ha inoltrato, in data 27 maggio 1998, domanda di autorizzazione sanitaria per la ricettività di soggetti di qualsiasi età con forme cliniche atetosiche, spastiche, miste, psichiche, sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa, per lo più da esiti di paralisi cerebrale infantile;

- in data 15 dicembre 1999 la Croce Rossa ha inoltrato una nuova domanda con variazione della ricettività del numero dei soggetti;

- l'Azienda USL RMD, acquisita la documentazione necessaria e verificata la sussistenza dei requisiti, con nota prot. n. 93 del 4 febbraio 2000, ha rilasciato parere favorevole alla predetta richiesta di autorizzazione inoltrandola alla Regione Lazio Assessorato Salvaguardia e Cura della salute per la richiesta autorizzazione sanitaria;

- con delibera della Giunta Regionale del 19 dicembre 2000, n. 2591 la Regione ha accreditato sperimentalmente il Centro Educazione Motoria di Roma come struttura di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78;

- con nota prot. n. 3409 del 5 dicembre 2006, il Comitato Provinciale di Roma ha chiesto, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

- con nota prot. n. 147021 del 27 dicembre 2006, la Regione Lazio, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, ha ritenuto di attribuire alla Croce Rossa Italiana la classificazione di soggetto equiparato al pubblico;

CONSIDERATO che:

- a seguito di rilevate difficoltà economico finanziarie ed altre criticità gestionali del C.E.M. nel corso del 2012 il Comitato di Roma ha manifestato l'impossibilità di proseguire le attività ed ha chiesto ai competenti organi della sanità regionale e locale di ricercare una soluzione alla problematica nel primario interesse degli utenti del C.E.M.;

- a fronte delle predette problematiche, il dipartimento di prevenzione della ASL ha formulato alcune prescrizioni inerenti la struttura la cui ottemperanza si rendeva necessaria al fine di consentire la prosecuzione delle attività sanitarie presso il C.E.M.;

- su questa base, rispettivamente in data 02.07.2013 e 08.05.2013 la Regione, la ASL e la C.R.I. hanno elaborato un protocollo d'intesa e un accordo attuativo (per il trasferimento del C.E.M. alla ASL) in cui venivano definite le modalità di affiancamento di C.R.I. e l'assunzione da parte della ASL della gestione e direzione sanitaria del C.E.M.;

- il suddetto accordo prevedeva che la ASL avrebbe assunto transitoriamente la gestione del C.E.M. e l'uso dei locali in comodato gratuito con tutti i beni mobili ivi contenuti, mentre il Comitato di Roma avrebbe impiegato il proprio personale per lo svolgimento delle attività sanitarie sotto la direzione di un medico referente della ASL. La stessa ASL si impegnava, inoltre, a fornire i servizi accessori all'attività assistenziale (pulizie, lavanoio erogazione pasti);

- all'accordo attuativo hanno fatto seguito due ulteriori atti convenzionali, rispettivamente datati 31.01.2014 e 29.04.2015, tra ASL e Comitato di Roma, al fine unico di consentire in maniera graduale la ripresa della titolarità della struttura con conseguente ottenimento da parte del Comitato di Roma dell'autorizzazione e accreditamento definitivi;



- nel corso del periodo di gestione in convenzione, ASL e Comitato di Roma hanno provveduto, ciascuno per la propria parte, a svolgere lavori di adeguamento presso i locali del C.E.M. per renderlo conforme ai requisiti strutturali in ottemperanza alle risultanze dei sopralluoghi ispettivi svolti prima della sottoscrizione dell'accordo;
- in data 27.10.2015 con nota prot. 1725 il Comitato di Roma ha avanzato richiesta di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento definitivo con contestuale riconoscimento di un ampliamento delle attività erogabili. Ciò al fine di rendere realizzabile l'autosufficienza gestionale considerato l'altissimo carico assistenziale dovuto alla peculiare concentrazione di utenti con disabilità gravissime;
- le parti hanno proceduto alla disamina congiunta delle risultanze delle varie istruttorie preliminari, nonché delle valutazioni intervenute nel corso di precedenti e propedeutiche riunioni sul presupposto che la ASL deve effettuare il riordino delle proprie strutture, in coerenza con il proprio Piano Strategico e con la riconfigurazione derivante dalla entrata in vigore del nuovo Atto Aziendale;
- le parti hanno convenuto di definire un programma finalizzato al superamento dell'attuale sistema gestionale del C.E.M. mediante la definizione di un percorso di riconduzione dell'attività nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del d.lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00105 del 6.4.2016 concernente *“Centro Educazione Motoria gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale (P. IVA 12658311001), in persona del legale rapp.te p.t., sede legale ed operativa sita in Via Bernardino Ramazzini, 31 - Roma. Approvazione dello schema di accordo per la riconduzione del sistema di convenzionamento tra la ASL RM3 e il Centro Educazione Motoria nell'ambito della disciplina di cui all'art. 8bis del D.Lgs n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.”*;

RILEVATO che nel predetto accordo è stato previsto che:

“6. entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo il Comitato di Roma dovrà presentare due domande di autorizzazione all'esercizio con relativa richiesta di accreditamento, come segue:

- *la prima per: n. 45 posti residenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale); n. 16 posti semiresidenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento; n. 30 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;*
- *la seconda per: n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;”*

CONSIDERATO che:

- le attività come sopra specificate vengono svolte in due strutture distinte e separate l'una dall'altra ragion per cui si dovranno adottare due distinti e separati provvedimenti amministrativi per il rilascio di due distinte e separate autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo;
- con il presente provvedimento si provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale, rinviando ad altro provvedimento l'autorizzazione per n. 45 posti residenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento (ad alto carico assistenziale), n. 16 posti semiresidenziali socio riabilitativi in modalità mantenimento e n. 30 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;

VISTA l'istanza prot. n. 1258 del 3.5.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 241289 del 9.5.2016 con la quale la Croce Rossa Italiana, che gestisce il C.E.M. Neuro Psichiatria Infantile, in conformità a quanto previsto dall'accordo dell'8.4.2016, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo per n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale, ed ha allegato la documentazione prevista;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza predetta risulta conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni;

VISTA la nota prot. n. 262485 del 18.5.2016 con la quale è stato chiesto alla ASL RM3 di effettuare presso il Centro di Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – 00151 Roma le previste verifiche di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2003 e all'art. 9 del R.R. n. 2/2007;



VISTA la nota prot. n. 79741 dell'8.11.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 558572 dell'8.11.2016, con la quale il Commissario Straordinario della ASL RM3 ha trasmesso il parere favorevole di competenza sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo del Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – Roma;

RITENUTO, quindi, di dover rilasciare:

- la conferma dell'autorizzazione all'esercizio al Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – Roma, per le seguenti attività:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI

- **n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;**

- la conferma dell'accreditamento definitivo istituzionale al Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – Roma, per le seguenti attività:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI

- **n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;**

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate:

Di confermare l'autorizzazione all'esercizio al Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – Roma, per le seguenti attività:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI

- **n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;**

Di confermare l'accreditamento definitivo istituzionale al Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile di Roma, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, sito in via B. Ramazzini, 31 – Roma, per le seguenti attività:

PRESIDIO DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE A FAVORE DI PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI

- **n. 25 trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale;**

Il Legale Rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, è la Dott.ssa Debora Diodati, nata a Roma il 9.10.1976.

Il Direttore Sanitario del Centro Educazione Motoria Neuro Psichiatria Infantile, gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, è la Dott.ssa Angela Bica, nata a Roma il 17.12.1977, laureata in medicina e chirurgia, specialista in Medicina fisica e della riabilitazione, iscritta all'Ordine dei Medici-Chirurghi della Provincia di Roma con il numero d'ordine 55976.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura e alla ASL RM3.

La conformità, la validità e il mantenimento dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati, finalizzati al rilascio del presente provvedimento, diversi da quelli sanitarie di competenza della Regione Lazio, rientrano



nelle competenze degli enti, amministrazioni e organismi comunque denominati titolari del loro rilascio.

Il presente provvedimento, pertanto, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa della decadenza automatica ove le amministrazioni o gli enti diversi dalla Regione Lazio accertino, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legge, la non rispondenza dei titoli o dei requisiti prodotti e/o dichiarati alle disposizioni che disciplinano le materie trattate.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

L'Azienda Sanitaria Locale RM3, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

